

Confermata l'esistenza di ritardi – dei quali soltanto alcuni ascrivibili all'Amministrazione, in conseguenza della complessità delle verifiche oltre che di un eccesso di carico di lavoro – il Dirigente della struttura ha infine comunicato di avere concluso le procedure di rendicontazione relative a tutti i progetti presentati dall'istante.

Casi nn. 29 e 46 – La chiamata numerica degli iscritti nelle liste per il collocamento mirato non opera nei confronti dei disabili psichici – Presidenza della Regione.

A) Su istanza di un cittadino che lamentava di non riuscire ad ottenere un lavoro non ostante la propria iscrizione presso l'elenco dei disabili ammessi al collocamento mirato ai sensi della l. 68/99, questo Ufficio è intervenuto presso l'Agenzia del Lavoro, onde reperire dati in merito alla situazione dell'istante, confermandogli successivamente la favorevole posizione occupata, peraltro in corso di aggiornamento, e la piena disponibilità della citata Struttura all'inserimento dell'istante in un programma di formazione professionale finalizzato a favorire l'accesso al lavoro: ciò in quanto la posizione in elenco non risulta determinante, a norma delle leggi vigenti, ai fini dell'inserimento lavorativo, potendo i datori di lavoro usufruire, in sede di richiesta di assunzione, della chiamata nominativa, salvi limitati obblighi di chiamata numerica, peraltro esclusa allorché, come nel caso di specie, si tratti di disabili psichici.

B) Analoga disponibilità è stata manifestata dall'Agenzia del Lavoro nei confronti di altro cittadino con disabilità psichiche rivolto a questo Ufficio, a cui parimenti è stata illustrata la disciplina normativa del collocamento mirato per soggetti disabili.

Caso n. 126 – Il Ministero dell'Interno riscontra sollecitamente una richiesta avanzata dal Difensore civico a titolo di collaborazione tra Uffici pubblici – Presidenza della Regione / Ministero dell'Interno.

Su istanza di un cittadino, che ha esposto un problema nella riammissione nel territorio italiano di uno straniero precedentemente espulso, riammissione prevista dall'articolo 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, rispetto alla quale il Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione aveva già rilasciato parere favorevole, il Difensore civico è intervenuto, a titolo di collaborazione interistituzionale, presso la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno onde chiedere informazioni sullo stato della pratica.

La struttura interpellata ha prontamente riscontrato la nota di richiesta informazioni comunicando che l'istruttoria relativa al procedimento di riammissione si era conclusa con

conseguente predisposizione del decreto finale, la cui emissione è stata poi confermata dal citato Servizio Affari di Prefettura.

Caso n. 196 – Fede Privilegiata delle dichiarazioni rese da parte degli organi accertatori delle violazioni al Codice della strada – Presidenza della Regione / Comune di Aosta.

Un cittadino si è rivolto all'Ufficio lamentando di essere stato ingiustamente sanzionato dagli agenti dell'A.P.S. di Aosta per non aver esposto il tagliando indicante l'orario di sosta consentita, e ciò benché l'istante, in possesso di regolare tagliando al momento dell'accertamento della violazione, avesse richiesto agli accertatori di tornare a verificarne il regolare posizionamento sul cruscotto dell'auto.

Considerato che il cittadino destinatario del verbale di contestazione della violazione stradale ha proposto ricorso al Prefetto, ricevendone ordinanza di ingiunzione al pagamento della relativa sanzione, al medesimo sono stati illustrati i criteri di ripartizione dell'onere probatorio a fronte della fede privilegiata riconosciuta alle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale o dall'esercente di pubblico servizio, intervenendo inoltre presso il Direttore dell'A.P.S. e presso la Direzione sanzioni amministrative per chiedere di esplicitare, a beneficio dell'istante, il fondamento dei provvedimenti assunti.

A seguito dei chiarimenti forniti, il Difensore civico ha confermato la legittimità degli atti adottati nei confronti dell'istante, che ha potuto in questo modo meglio comprendere, pur senza approvarlo, l'operato delle Amministrazioni interessate.

Caso n. 206 – Locazione di immobile e competenza del Servizio Affari di Prefettura – Presidenza della Regione.

Dietro richiesta di un cittadino, questo Ufficio ha verificato, mediante intervento per le vie brevi presso il Servizio Affari di Prefettura e successivo incontro con il funzionario competente, l'irritualità delle segnalazioni effettuate dall'occupante di un immobile di proprietà dell'istante locato al Ministero dell'Interno, in relazione a quanto previsto dal relativo contratto.

L'istante è stato, pertanto, indirizzato al competente Servizio regionale onde concordare necessità e modalità dell'esecuzione di opere di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile locato.

Caso n. 226 – Lo “scorrimento” della graduatoria opera anche per la copertura di posti dirigenziali – Presidenza della Regione.

Su istanza di un cittadino che ha esposto un problema relativo alle modalità di conferimento di un incarico dirigenziale, con particolare riferimento all'utilizzabilità a tal fine della graduatoria di un precedente concorso bandito per l'assunzione di un dirigente da destinare ad altro incarico, questo Ufficio è intervenuto presso la Direzione Sviluppo organizzativo chiedendo chiarimenti in merito. Esaminata la l.r. 45/1995, in particolare gli articoli 17 e 30, nonché la documentazione e le osservazioni pervenute, il Difensore civico ha rilevato, per un verso, che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale previa assunzione a tempo indeterminato nella qualifica unica dirigenziale tramite scorrimento della graduatoria di altra procedura concorsuale doveva ritenersi legittimo, stante la facoltà della Amministrazione di utilizzare le graduatorie concorsuali per la copertura di posti resisi disponibili successivamente all'approvazione dei relativi bandi di concorso, ai sensi del citato articolo 30, applicabile anche alla categoria dei dirigenti; per altro verso, che l'assunzione quale atto logicamente antecedente al conferimento dell'incarico dirigenziale comporta l'automatica iscrizione del soggetto che abbia conseguito l'idoneità alla qualifica dirigenziale all'Albo dei Dirigenti, con conseguente possibilità per tale soggetto di essere destinatario di valido conferimento ai sensi del richiamato articolo 17.

Il Difensore civico ha quindi archiviato la pratica, non senza segnalare alla Direzione interessata l'opportunità di esplicitare nell'apparato motivazionale del provvedimento i presupposti normativi che fondano la determinazione assunta.

Caso n. 247 – Tempestività nell'erogazione dei contributi conseguenti all'alluvione – Presidenza della Regione / Comune di Pollein.

Su istanza di un cittadino che, a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, aveva presentato domanda di ammissione ai contributi di cui alla l. 365/2000 per l'acquisto di nuovo immobile da ristrutturare, investendo ingenti somme nell'operazione immobiliare, portata a termine solo nel 2007, questo Ufficio è intervenuto presso la Direzione Protezione civile onde chiedere informazioni sullo stato del trasferimento del denaro all'Amministrazione comunale competente all'erogazione in favore del cittadino istante.

La struttura interpellata ha dettagliatamente descritto l'iter procedimentale seguito, rappresentando la necessità di una riassegnazione dei fondi, impegnati nell'anno 2003 e non erogati, con conseguente coinvolgimento della Direzione Programmazione e Bilancio dell'Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali.

Si è quindi verificato che l'insieme delle procedure si è concluso tempestivamente con il pagamento all'istante di quanto richiesto.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Caso n. 27 – Chiarita la titolarità dei beni interessati dalla realizzazione di una strada ad opera dell'Amministrazione – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali / Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali.

Su istanza di un cittadino, questo Ufficio, esaminata la documentazione di interesse, è intervenuto presso la Direzione Foreste e la Direzione Espropriazioni e Usi civici per chiedere chiarimenti in merito alla realizzazione di una strada da parte dell'Amministrazione regionale su aree assoggettate a servitù di passaggio, di cui non risultava chiara la natura giuridica e la titolarità, stanti anche le difficoltà incontrate dall'istante in sede di successione ereditaria dei terreni interessati.

Verificato che l'Amministrazione regionale aveva provveduto al riaccatastamento dei terreni, che non erano stati in ogni caso oggetto di espropriazione per pubblica utilità, restando pertanto di proprietà privata, si è illustrata la situazione all'istante, che ha confermato il superamento delle difficoltà sorte al momento del trasferimento immobiliare.

Casi nn. 220 e 221 – Collaborazione con la Regione e l'AGEA per la riconversione aziendale – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Su istanza di un cittadino, che lamentava la mancata evasione delle proprie pratiche relative, rispettivamente, all'adesione al programma di abbandono della produzione lattiera e alla riconversione dell'attività in azienda estensiva ad indirizzo latte non bovino, ai sensi dell'articolo 10, commi 20 e 21, l. 119/2003, il Difensore civico, dopo approfondito esame della normativa vigente e delle competenze delle Amministrazioni coinvolte, è dapprima intervenuto nei confronti della Direzione Investimenti aziendali e Sviluppo zootecnico onde chiedere chiarimenti in merito; successivamente, verificato l'adempimento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione regionale, ha interpellato, a titolo di collaborazione istituzionale, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), che ha prontamente comunicato la tempistica programmata per la definizione delle pratiche relative all'istante.

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE DEL LAVORO

Caso n. 166 – I veicoli radiati dal P.R.A. non possono accedere al prelievo di carburante in esenzione fiscale – Assessorato Attività produttive e Politiche del Lavoro.

Su istanza di un cittadino, che ha esposto una questione afferente al prelievo di carburante in esenzione fiscale in un periodo in cui l'auto di proprietà era stata radiata dalla circolazione su strada pubblica ed ammessa a circolare in area privata, questo Ufficio è intervenuto presso il Capo Servizio Contingentamento, che aveva inoltrato all'istante comunicazione di avvio del procedimento per la verifica dei requisiti di legge per l'accesso alla Carte Vallée, onde chiedere chiarimenti sulla posizione dei cittadini e sulle assumende determinazioni dell'Amministrazione in merito.

Il Servizio interpellato ha fornito le precisazioni del caso e il Difensore civico ha quindi dettagliatamente illustrato agli istanti la normativa regionale vigente in materia, che, come emerge dall'impianto sistematico della l.r. 7/1998 nonché dalla lettera dell'articolo 15 della legge medesima, presuppone l'abilitazione alla circolazione stradale del veicolo in riferimento al quale viene riconosciuto il diritto al prelievo di carburante in esenzione fiscale, non risultando sufficiente la mera proprietà del medesimo.

Nel corso dell'istruttoria condotta è tuttavia emerso che l'informativa pubblicata sul sito internet della Regione si prestava a creare ambiguità in quanto, per un verso, prospettava la proprietà del veicolo come possibile requisito autonomo e alternativo rispetto all'intestazione del beneficiario nei documenti di circolazione del veicolo stesso; per altro verso, indicava, tra i documenti da presentare per l'attestazione dei requisiti di legge, il certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. oppure il libretto di circolazione.

Confermata l'inammissibilità del prelievo per i veicoli giuridicamente impossibilitati a circolare sulle strade, si è pertanto proposto di modificare il testo dell'informativa.

La proposta è stata condivisa e attuata.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 3 – Conferma del beneficio dell'assistente agli studi – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino riferendo della paventata sospensione, per mancanza di fondi, del beneficio dell'assistente agli studi fruito da un soggetto disabile. Il Difensore civico è intervenuto presso il competente Assessore ricevendo assicurazione che l'assistenza, essendo lo studente in procinto di terminare gli studi, sarebbe stata confermata per un ulteriore anno.

Caso n. 55 – I minori disabili partecipano alle uscite didattiche con modalità atte a permettere la maggior inclusione possibile – Assessorato Istruzione e Cultura.

Su istanza di un cittadino, il Difensore civico è intervenuto presso la Sovrintendenza agli Studi al fine di verificare presunte discriminazioni nei confronti di un alunno disabile relative alla partecipazione ai viaggi di istruzione.

Pur riscontrando la legalità delle condotte assunte e la loro conformità a deliberazioni legittimamente adottate dal Consiglio di Istituto, questo Ufficio ha proposto di ricercare soluzioni atte a permettere la maggiore inclusione possibile dell'alunno.

Il Sovrintendente agli Studi ha quindi comunicato di avere individuato una soluzione, che ha incontrato il favore del Dirigente scolastico, atta a consentire all'alunno di viaggiare insieme ai compagni, assicurando che essa avrebbe trovato applicazione sin dalla prima uscita programmata, che è risultata gradita agli istanti.

Caso n. 57 – Deve essere garantita parità di trattamento tra guide turistiche per le visite ai castelli – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolta a questo Ufficio una guida turistica lamentando che le modalità di visita ai castelli di proprietà regionale da parte di gruppi guidati non garantiscono la parità di trattamento tra gli operatori professionali.

Il Difensore civico ha quindi richiesto alla Direzione Restauro e Valorizzazione di indicare criteri e modalità di gestione delle visite ai castelli.

Esaminata la risposta ed effettuato un incontro di chiarificazione, si è osservato che la prassi corrente non sembrava assicurare il rigoroso rispetto di quanto previsto da una datata circolare disciplinante le visite ai castelli regionali, auspicando, pertanto, la predisposizione di un'informativa volta a meglio regolare l'accesso ai castelli della Regione da parte delle guide turistiche.

La citata struttura ha infine comunicato l'avvenuta adozione e diffusione di nuove disposizioni circa le visite guidate ai castelli della Valle d'Aosta, che effettivamente prevedono parità di trattamento tra guide turistiche locali.

Caso n. 139 – Legittimità dello spostamento ad altra sede di un dipendente per esigenze organizzative – Assessorato Istruzione e Cultura.

Un dipendente regionale sottoposto a spostamento ad altra sede della medesima struttura per esigenze organizzative, dubitando della legittimità del relativo provvedimento, ha chiesto l'intervento di quest'Ufficio per verificarne la correttezza.

Il Difensore civico, valutata la documentazione prodotta dall'istante, ha convocato informalmente, al fine di verificare lo stato della vicenda, il Direttore della Direzione

Restauro e Valorizzazione, che ha poi trasmesso le proprie osservazioni, contenenti le puntuali ragioni a sostegno della legittimità dell'atto.

Pur apparendo in prima battuta i chiarimenti forniti esaustivi, la pratica è stata dichiarata improcedibile, avendo il richiedente comunicato di non avere più interesse a coltivare l'istanza.

Caso n. 150 – Il Presidente della Regione estende la riserva relativa al titolo di studi anche al requisito della piena conoscenza della lingua francese ai fini dell'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento – Assessorato Istruzione e Cultura.

Su istanza di un cittadino, si è esaminata la problematica relativa all'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2007/2008, in attesa del conseguimento del titolo di accesso definitivo, così come disciplinata dal decreto del Presidente della Regione n. 119/2007, e si è intervenuti presso il Direttore della Direzione personale scolastico onde verificare la possibilità, ritenuta opportuna, di estendere la riserva relativa al titolo di studi anche al prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese.

Con decreto del Presidente della Regione 239/2007 è stata formalizzata detta estensione, con conseguente possibilità per gli aspiranti iscritti con riserva di conseguire l'attestato di piena conoscenza della lingua francese unitamente al titolo di abilitazione all'insegnamento in tempo utile per l'iscrizione a pieno titolo nelle predette graduatorie. Si è inoltre verificato che nel caso del cittadino istante, avendo lo stesso conseguito la maturità magistrale quale titolo con validità ai fini dell'insegnamento in Regione, l'invito a sottoporsi ad esame per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese era frutto di un errore nell'invio delle comunicazioni relative al detto esame.

Casi nn. 155, 160 e 170 – Conferma della legittimità del mancato inserimento nelle graduatorie del personale docente ed educativo per tardività della presentazione della domanda – Assessorato Istruzione e Cultura.

Su richiesta di tre insegnanti che, per motivi diversi, non avevano presentato in termini domanda di aggiornamento della rispettiva posizione all'interno delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, questo Ufficio – esaminata la normativa di riferimento ed in particolare il decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione del 16.3.2007 e il decreto del Presidente della Regione n. 119 del 23.3.2007 – è intervenuto

presso le competenti strutture al fine di verificare congiuntamente le possibilità di inserimento degli istanti nelle graduatorie in questione.

In esito all'istruttoria condotta, concretatasi in scambio di corrispondenza ed incontri dedicati con il Sovrintendente agli Studi, anche invitato a prendere attentamente in considerazione la possibilità di remissione in termini per scusabilità della tardiva presentazione della domanda a prescindere da un'espressa previsione in tal senso contenuta nella legge speciale della procedura, è risultata confermata la legittimità dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie successivamente assunti: l'Amministrazione infatti non solo aveva provveduto agli adempimenti normativamente prescritti (affissione all'Albo dell'Ufficio scolastico regionale e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta dei citati decreti), ma si era anche attivata per garantire una pubblicità ulteriore presso le singole Istituzioni scolastiche.

Verificata la correttezza dell'operato della Sovrintendenza, questo Ufficio ha espresso l'auspicio che, anche per ragioni di equità, possano essere in futuro riaperte le graduatorie regionali, con possibilità di reinserimento degli istanti attualmente esclusi.

Caso n. 159 – La valutazione del Consiglio di classe è legittima, ma la verbalizzazione può essere migliorata – Assessorato Istruzione e Cultura.

Uno studente di un'Istituzione scolastica valdostana si è rivolto a questo Ufficio lamentando che il giudizio di non ammissione alla classe successiva, reso nei suoi confronti in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, non appariva giustificato, anche in relazione ad altri alunni della stessa classe che, pur trovandosi in condizioni di rendimento analoghe, erano stati promossi.

Onde valutare la correttezza dell'operato del Consiglio di classe è stato effettuato un approfondito esame della documentazione attestante la posizione scolastica dell'alunno, dei criteri di valutazione adottati dai singoli docenti e dal Consiglio di classe, nonché delle motivazioni rese in sede di scrutinio finale.

Sono stati poi organizzati incontri sia con il Dirigente scolastico che con i docenti.

All'esito dell'istruttoria è risultato che il giudizio di non ammissibilità trovava adeguata spiegazione. Con riferimento agli alunni che, a detta dell'istante, sarebbero stati promossi, benché, secondo i criteri di valutazione di fine anno indicati nel P.O.F., avessero superato il punteggio comportante la bocciatura, la verifica condotta ha dimostrato che la media aritmetica dei voti assegnati a tali alunni nelle materie oggetto di confronto dava risultati comunque superiori a quelli ottenuti dall'istante, giustificando l'arrotondamento in eccesso compiuto nella valutazione finale. Tuttavia, ferma restando la correttezza sostanziale del

verbale in questione, si è rilevato come la motivazione posta a sostegno della decisione di disattendere i criteri del P.O.F., pur consentita, potesse apparire formulata in modo generico e standardizzato, senza specifica illustrazione della concreta situazione degli alunni interessati. Inoltre, sempre sotto il profilo delle modalità di verbalizzazione, si è rilevata scarsa chiarezza nella formulazione dei criteri di calcolo della media dei voti assegnati in ciascuna materia agli alunni ai fini della determinazione del voto finale di materia. Il verbale, infatti, dopo aver indicato il numero di prove scritte, orali e pratiche svolte in ogni materia, richiama una media ponderata tra un congruo numero di voti, con formulazione tale che, in sé considerata, potrebbe essere intesa come comprensiva della facoltà di assumere a base del calcolo della media un numero di voti non corrispondente a quello delle prove effettivamente svolte, senza tuttavia esplicitare, in tal caso, il parametro di congruità. Le verifiche condotte hanno dimostrato che, nella concreta impossibilità di svolgere una media ponderata per la mancanza – almeno a stare ai documenti e alle informazioni acquisite – di pesi predeterminati da assegnare ai singoli valori, è stata eseguita una media aritmetica semplice dei voti effettivamente assegnati ai singoli alunni, operando poi gli arrotondamenti del caso.

Tali osservazioni sono state illustrate all'Istituzione scolastica competente proponendo per il futuro più attente modalità di verbalizzazione.

Caso n. 197 – Gli Uffici regionali collaborano con il Difensore civico per includere un insegnante nelle graduatorie – Assessorato Istruzione e Cultura.

Un insegnante si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico esponendo di aver presentato, presso un'Istituzione Scolastica valdostana, domanda d'inclusione nella terza fascia delle graduatorie scolastiche di istituto per posti di insegnamento relativi al biennio 2007/2008 – 2008/2009, e di aver informalmente appreso la propria esclusione in relazione a quanto affermato in un messaggio di posta elettronica proveniente dal Ministero della Pubblica Istruzione, cui si era rivolta la Direzione personale scolastico per soddisfare l'esigenza di chiarimenti rappresentata dall'Istituzione scolastica. L'istante, che non era in possesso del menzionato messaggio, non comprendendo le ragioni dell'ipotizzata esclusione dalle graduatorie, anche in ragione del fatto che si era scrupolosamente attenuto alle indicazioni fornite dall'Università nella stesura del piano di studi proprio per evitare problemi ai fini del conferimento di incarichi di supplenza o dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento secondario (S.S.I.S.), ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

L'istruttoria si è svolta interamente per le vie brevi, con la collaborazione dell'Istituzione scolastica interessata e della Direzione personale scolastico, stante l'urgenza determinata dalla necessità di effettuare le verifiche del caso prima della pubblicazione delle graduatorie

provvisorie o quantomeno prima della scadenza dei termini per la presentazione dei reclami avverso le suddette graduatorie, stabilito in cinque giorni dalla relativa pubblicazione.

Acquisito il citato messaggio di posta elettronica secondo cui gli Uffici del Ministero, per la classe di concorso 36/A, ritenevano che i crediti richiesti nei vari settori disciplinari dalla normativa vigente per le lauree specialistiche, ovvero il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 22 del 9 febbraio 2005, dovessero essere conseguiti attraverso una sommatoria degli esami cui è attribuito il valore di 12 crediti, trattandosi di esami annuali, o di 6 crediti, trattandosi di esami semestrali, ciò *“perché i 12 crediti costituiscono l'annualità degli esami relativi alle lauree del vecchio ordinamento”*, si è verificato che quanto asserito nel messaggio non trovava fondamento nel citato decreto, che, per la classe di insegnamento in questione si limitava a prevedere - diversamente che per altre, riguardo alle quali era effettivamente previsto il raggiungimento di un numero di crediti pari a 12 per ciascuno degli esami o dei sottogruppi di esami considerati - il raggiungimento di un numero minimo di crediti pari a 24 per ciascun gruppo di esami, senza aggiungere alcunché. Inoltre, il ragionamento indicato nel messaggio portava alla conclusione, ritenuta abnorme, dell'impossibilità per l'interessata di accedere non solo all'insegnamento in qualità di supplente, ma anche alle scuole di specializzazione (essendo i requisiti di ingresso i medesimi), atteso che l'Università frequentata aveva attribuito agli esami annuali il valore di 10 crediti e a quelli semestrali il valore di 5 crediti.

Si è quindi avviato un serrato confronto con la Direzione Personale scolastico, da una parte, ed il Dirigente dell'Istituzione scolastica, dall'altra.

In esito a tale confronto, chiarita la natura del titolo universitario dell'istante, sul quale erano stati avanzati dei dubbi, la Direzione personale scolastico ha ricontattato il Ministero della Pubblica Istruzione per verificare ulteriormente la possibilità dell'inclusione dell'istante nelle graduatorie, fornendo a supporto le argomentazioni dinanzi esplicitate, ricevendone risposta positiva.

L'istante, inizialmente escluso dalle graduatorie provvisorie, sulla base delle risultanze istruttorie raggiunte, è stato successivamente inserito nelle graduatorie definitive relative al biennio 2007/2008 – 2008/2009.

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI REGIONALI

Caso n. 27 – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Caso n. 28 – I procedimenti per la concessione di contributi integrativi al minimo vitale vengono tempestivamente definiti in caso di urgenza – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Ha presentato a questo Ufficio istanza di intervento un cittadino, lamentando ritardi nella definizione del procedimento di concessione di contributi integrativi al minimo vitale.

Il Difensore civico è quindi intervenuto per le vie brevi presso il Servizio Famiglia e Politiche giovanili chiedendo chiarimenti al responsabile del procedimento.

Questi, rappresentata l'impossibilità – a causa del relevantissimo numero di richieste pervenute – di concludere tempestivamente i procedimenti concessori, ha fatto presente che, mentre normalmente le istanze vengono esaminate in ordine cronologico, nei casi di motivata urgenza attestata del Servizio sociale, le stesse sono esaminate nella prima seduta della competente commissione successiva alla data di protocollazione.

Tale possibilità è stata comunicata all'istante che, ricorrendo alla procedura di urgenza, ha celermente ottenuto il contributo richiesto.

Caso n. 42 – Le maggiorazioni agli assegni sociali operano solo in presenza dei requisiti di legge – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Su richiesta di un cittadino, questo Ufficio ha contattato per le vie brevi la Direzione Politiche sociali al fine di verificare la correttezza di un provvedimento di revoca della maggiorazione prevista in favore dei titolari di assegno sociale dalla l. 388/2000, confermandone la legittimità per carenza dei requisiti reddituali.

Casi nn. 54, 60 e 87 – Gli aumenti tariffari per il ricovero ed il relativo regime contributivo devono essere portati preventivamente a conoscenza degli utenti – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Azienda USL.

Alcuni cittadini si sono rivolti a questo Ufficio lamentando di aver ricevuto comunicazione dell'intervenuto aumento delle rette per il ricovero in struttura semi-residenziale di parenti, con contestuale richiesta di pagamento, soltanto tre mesi dopo l'entrata in vigore delle nuove tariffe approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2419 del 25 agosto 2006 (1° ottobre 2006).

A seguito di verifiche documentali ed incontri con i responsabili degli uffici dei diversi Enti interessati (la vicenda ha coinvolto l'Azienda USL Valle d'Aosta, con cui la struttura

ospitante ha in corso apposita convenzione, il Servizio Sanità territoriale e il Servizio Famiglia e Politiche giovanili dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, rispettivamente promotore della citata deliberazione e responsabile dell'erogazione del contributo regionale ex l.r. 22/1993), il Difensore civico è pervenuto alla conclusione che tale struttura era stata portata a conoscenza in tempo utile delle intervenute modifiche dei requisiti organizzativi e delle condizioni tariffarie, tanto che già nel mese di ottobre 2006 aveva confermato il proprio adeguamento strutturale alle nuove disposizioni, ricevendo, d'altra parte, la corresponsione da parte dell'USL della quota sanitaria dovuta nel nuovo importo determinato dalla Giunta regionale con decorrenza dal 1° ottobre 2006.

Poiché l'Istituto di cura intrattiene diretto e specifico rapporto contrattuale con gli utenti per l'erogazione dei servizi assistenza verso un corrispettivo in denaro, la tempestiva comunicazione ai propri clienti delle modifiche contrattuali intervenute è stata ritenuta di competenza dello stesso Istituto, anche in virtù degli obblighi informativi intestati alle strutture autorizzate e accreditate dalla Regione per l'esercizio di attività socio-sanitaria.

L'opinione è stata espressa ai cittadini istanti e comunicata per conoscenza all'Azienda USL e agli Uffici regionali interessati, in relazione all'attività di vigilanza circa il corretto svolgimento dei servizi resi dagli Istituti accreditati e convenzionati.

In applicazione della citata deliberazione ad uno dei cittadini coinvolti, che fruiva in precedenza della contribuzione regionale ex l.r. 22/93 sulla retta dovuta alla Casa di cura, era stato altresì revocato il beneficio concesso con retroazione dell'efficacia della revoca rispetto alla conoscenza del mutato regime.

Evidenziato il contrasto con gli articoli 21bis e 21quinqes della l. 241/1990, il Servizio Famiglia e Politiche giovanili ha provveduto a riesaminare la pratica, riconoscendo al cittadino il contributo già spettante sino alla comunicazione della revoca.

Caso n. 133 – Riconosciuto il diritto di ottenere il contributo a far data dalla consegna della domanda ai Servizi sociali – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Su istanza di un cittadino, che lamentava la mancata parziale erogazione, per il periodo, singolarmente lungo, intercorrente tra la data di consegna della domanda all'assistente sociale competente per territorio e quella di formale ricezione da parte degli uffici regionali, del contributo previsto dalla l.r. 22/1993 quale intervento economico assistenziale alternativo all'istituzionalizzazione di soggetti anziani, questo Ufficio è intervenuto presso il Servizio Famiglia e Politiche giovanili onde evidenziare che, a prescindere dalla completezza della documentazione allegata alla domanda, quest'ultima deve comunque essere trasmessa tempestivamente all'ufficio regionale competente per la relativa valutazione; di

conseguenza, non essendo imputabile all'istante il ritardo nella consegna, l'accoglimento della domanda determina la spettanza delle provvidenze economiche a decorrere dalla data di consegna della stessa.

Il Servizio interpellato, riconoscendo quanto sopra, ha provveduto a rivedere la decisione assunta, modificando la data di decorrenza dell'erogazione del beneficio, correttamente stabilita alla data di consegna della domanda all'assistente sociale territorialmente competente.

Caso n. 177 – Il reclamo non è fondato ma è auspicabile una revisione della regolamentazione di tempi e modalità – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Su richiesta di due cittadini, l'Ufficio è intervenuto presso il Servizio Famiglia e Politiche giovanili al fine di verificare lo stato di alcune richieste di concessione di benefici economici presentate ai sensi delle leggi regionali 17/84, articolo 8 (contributo straordinario a favore di minori in stato di bisogno) e 19/94, articolo 3 (contributo integrativo del minimo vitale), che, a detta degli istanti, risultavano in attesa di definizione da molti mesi.

Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti al competente Dirigente, in esito ai quali è stato accertato che due dei contributi richiesti erano già stati concessi ed erogati (uno dei quali con quietanza dell'assistente sociale competente, che aveva regolarmente impiegato le somme per i bisogni dei figli degli istanti), mentre l'esito dei restanti procedimenti, già definiti con il rigetto della domanda, è stato comunicato agli interessati successivamente.

Non ravvisandosi fondamento nelle doglianze espresse, sono state comunque formulate delle raccomandazioni all'Amministrazione, invitata a meglio regolamentare tempi e modalità di erogazione dei summenzionati benefici economici.

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

Caso n. 17 – Autorizzazione alla stipula del contratto definitivo di mutuo per la prima casa: le richieste di incombenti devono essere meglio giustificate – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

A seguito di istanza diretta a verificare la correttezza delle richieste istruttorie formulate dal Servizio edilizia residenziale ai fini della concessione dell'autorizzazione alla stipula del contratto definitivo di mutuo per l'acquisto della prima casa, questo Ufficio, effettuata una prima valutazione sulla portata di alcune opere realizzate e non previste nell'originario progetto di costruzione dell'abitazione, ha chiesto al predetto Servizio documentati chiarimenti, cui è seguito un incontro con il competente Dirigente, il Capo Ufficio Mutui e

Contributi per la casa ed il responsabile del procedimento volto a ricercare possibili soluzioni della vicenda.

In esito a tale incontro, accertata l'impossibilità di giungere ad un'immediata soluzione favorevole nel merito all'istante, il Servizio ha provveduto a meglio formulare al beneficiario gli incombenti richiesti ai fini della stipula del contratto, supportando la richiesta con adeguata motivazione ed accompagnandola con la previsione di un nuovo ampio termine oggetto da concordarsi per la realizzazione delle operazioni richieste.

Caso n. 96 – Buona amministrazione e rimozione di beni appartenenti ai privati per la realizzazione di un'opera pubblica – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Un cittadino, autorizzato dall'Amministrazione comunale a coltivare terreni di proprietà di quest'ultima adiacenti ad una strada regionale recentemente interessata da lavori di ampliamento, ha lamentato che la serra, le piante ed altri materiali di sua proprietà insistenti sui terreni pubblici oggetto di coltivazione erano stati rimossi e distrutti dall'impresa appaltatrice, che aveva iniziato l'opera senza dare adeguato preavviso agli interessati, limitandosi ad apporre, due soli giorni prima dell'avvio dei lavori, un cartello contenente la richiesta di liberare le aree da materiale privato.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio presso il Direttore della Direzione Opere stradali, cui sono stati richiesti chiarimenti in merito, è risultato che il Direttore dei Lavori e il Responsabile della sicurezza del cantiere hanno ritenuto di non dover notiziare ufficialmente l'istante in quanto non proprietario dei terreni e che, in ogni caso, stante la tipologia e scarsa qualità dei materiali in questione, i giorni intercorsi tra l'apposizione del cartello e l'esecuzione dei lavori sarebbero stati sufficienti a consentirne la rimozione.

Il cittadino, pur contestando le aggettivazioni riferite ai propri beni, ha ritenuto di non proseguire ulteriormente nella pratica, anche perché beneficiario della facoltà di utilizzazione gratuita del terreno da parte del Comune di Aosta e comunque tenuto, in occasione dei lavori in questione, alla rimozione delle proprie opere.

Preso atto di quanto sopra il Difensore civico ha richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori sull'opportunità, in sede di concreta esecuzione delle determinazioni amministrative, di tenere nella massima considerazione possibile le esigenze dei privati, sia pure secondarie rispetto all'interesse pubblico perseguito, a prescindere dal valore economico obiettivo in cui si traducono.

Caso n. 182 – Autorizzazione al mutamento di destinazione di immobile finanziato e deroghe al P.T.P. – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche / Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Su istanza del rappresentante legale di una società in nome collettivo si interviene presso la Direzione Urbanistica e la Direzione Strutture ricettive e Politiche di Sviluppo (non potendosi sindacare, per incompetenza, l'attività di altro ente direttamente interessato) per verificare la correttezza del provvedimento giuntale, nel mentre intervenuto, di non approvazione, in deroga alle determinazioni dell'articolo 29, comma 6, del Piano territoriale Paesistico (P.T.P.), di un progetto relativo al mutamento di destinazione d'uso di un immobile destinato ad albergo e come tale oggetto di un mutuo regionale agevolato, nonché lo stato del connesso procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione dell'immobile finanziato.

In esito ad una complessa ed articolata istruttoria viene accertata la conformità a legge del provvedimento di non approvazione del progetto, pur adottato successivamente al decorso dei termini di conclusione del procedimento, e della sospensione del connesso procedimento autorizzativo del mutamento di destinazione, richiesta dalla società stessa. In particolare, quanto deliberato dalla Giunta regionale risulta condivisibile per i seguenti motivi:

- il disposto dell'articolo 8, comma 1, l.r. 11/98, ammette che la Giunta regionale operi in deroga alle norme del P.T.P. solo quando i mutamenti di destinazione riguardino la realizzazione di opere *“di interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga”*;
- la portata delle locuzioni *“opere di interesse generale”* e *“lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica”* è stata precisata con la deliberazione della Giunta regionale n. 4243 del 29 dicembre 2006, adottata in pendenza del procedimento in rassegna. L'allegato B) di tale deliberazione, relativo ai procedimenti di deroga al P.T.P., chiarisce infatti, al paragrafo 1.2., che *“il concetto di interesse generale e quello di rilevanza sociale ed economica sono intesi nel senso che le opere o gli interventi oggetto di deroga debbono essere destinati alla collettività generale e debbono soddisfare prevalentemente un suo proprio interesse”*.

Verificato che il progetto per cui è stata chiesta la deroga riguarda la trasformazione di un fabbricato da struttura ricettiva in residenze secondarie, riguardo al quale non è stata giustificata l'esistenza dei succitati presupposti, è risultata corretta la decisione della Giunta regionale.

L'Ufficio del Difensore civico ha comunque formulato all'Amministrazione regionale l'auspicio dell'avvio di una riflessione diretta a verificare la coerenza della normativa regionale vigente con gli interessi pubblici che si intendono perseguire.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Caso n. 182 – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

Caso n. 128 – Legittima la pretesa al pagamento del diritto annuale da parte dell'Ente camerale se non è stata inoltrata domanda di cancellazione dal Registro delle imprese – Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

A) Un utente riceve cartella di pagamento relativa a diritti camerali facenti capo ad una S.n.c., di cui era socio, che ha cessato la propria attività nel 1985, senza aver richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese. I diritti camerali di cui viene richiesto il pagamento sono solo quelli relativi agli anni 1996-2006, in relazione alla prescrizione decennale cui sono soggetti tali diritti. Premessa la natura di tributi dei diritti camerali ex articolo 18 l. 580/1993, si rendono informazioni in merito al potere della Camera valdostana delle imprese e delle professioni di accertare d'ufficio la cessazione dell'attività da parte delle imprese iscritte e disporre conseguentemente la cancellazione dal Registro delle imprese, con particolare riferimento all'incidenza di detto potere sull'onere gravante sui soggetti iscritti del pagamento dei diritti camerali che, a parere dell'Ufficio, non viene meno. Si esamina inoltre il termine prescrizionale operante in materia di diritti camerali, che secondo parte della giurisprudenza è decennale, con la precisazione che l'accertamento della violazione dell'obbligo tributario e l'irrogazione della relativa sanzione sono soggette alle disposizioni del d.lgs. 472/1997, con conseguente necessità che l'avviso di accertamento sia notificato al contribuente nei cinque anni successivi alla violazione.

B) Un cittadino, liquidatore di una società con sede secondaria ad Aosta, si è rivolto a questo Ufficio rappresentando che, non ostante l'avvenuta liquidazione della società sin dal 1997, nel 2003 ha ricevuto una cartella per il pagamento del diritto annuale camerale relativo agli anni 2000 e 2001. Recatosi presso l'allora competente struttura regionale per chiarire la situazione otteneva il discarico. Tuttavia nel 2007 è stata notificata cartella di pagamento